SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1984

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana» **(555)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) 4
FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 4
MILANI Armelino (*PCI*) 3
ORLANDO (*DC*), *relatore alla Commissione* . 2, 4

Disegni di legge in sede deliberante

«Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale» **(639)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 16, 18, 19 e *passim*
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) 19
FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 20, 21
MILANI Armelino (*PCI*) 18, 20
ORLANDO (*DC*), *relatore alla Commissione* . 17, 20
POZZO (*MSI-DN*) 19
RUMOR (*DC*) 18
VELLA (*PSI*) 19

«Patecipazione italiana al Piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-1985» **(658)**, approvato dalla Camera dei deputati

«Finanziamento della partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (CDE)» **(716)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 22

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana» (555)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana».

Riprenderemo il dibattito sospeso il 30 maggio scorso.

Prego il relatore alla Commissione, senatore Orlando, di riferire sui lavori svolti dalla Sottocommissione incaricata di esaminare il disegno di legge in titolo.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Esaminato il disegno di legge sulla istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana, nel corso dell'ultima riunione della Commissione si stabilì che una Sottocommissione avrebbe dovuto riunirsi per vedere se poteva raggiungersi un'intesa sulla normativa da varare.

La Sottocommissione si è riunita e, salvo una questione della quale parlerò alla fine, ha concordato una serie di emendamenti di cui do rapidissima informazione.

All'articolo 2, primo comma, anzichè la dizione contenuta nell'attuale disegno di legge, dopo le parole: «dell'emigrazione italiana», al quarto rigo, vi è la proposta di inserire la dizione: «assume, in collaborazione ed in coordinamento con l'autorità consolare, idonee iniziative di promozione», anzichè la dizione: «svolge, in collaborazione ed in stretto coordinamento con l'autorità consolare, compiti di promozione, assumendo anche idonee iniziative».

Al termine del terzo comma, dopo la parola: «conoscenza», sostituire l'espressione: «della lingua italiana» con l'altra: «della cultura e della lingua italiana».

All'articolo 3, ultimo comma, è proposta la soppressione delle parole: «qualora ne venga da questa richiesto». Abbiamo ritenuto che il Comitato dell'emigrazione italiana dovesse avere almeno un potere di proposta non subordinato alla richiesta dell'autorità consolare.

Per quanto riguarda l'articolo 6, primo comma, anche per ragioni di divisibilità e per ragioni di più corretta rappresentatività, è proposta questa modificazione: «Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri elettivi per le comunità fino a centomila, e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali;», laddove invece si stabiliva una diversa ripartizione e cioè: nove membri elettivi per le comunità fino a cinquantamila, dodici per quelle fino a centomila e quindici per quelle con più di centomila connazionali.

Per quanto riguarda l'articolo 14, alla fine del primo comma, è proposta la soppressione della parola: «possibile», nel contesto della frase: «Il capo dell'ufficio consolare è comunque tenuto a dare la massima possibile diffusione all'istituzione dell'elenco precitato».

Per quanto riguarda l'articolo 18, al secondo comma, la proposta è di aggiungere, dopo le parole: «a maggioranza», le altre: «dei componenti il comitato».

All'articolo 19 (per la formulazione del quale sono state tenute presenti le norme relative alla elezione della Camera dei deputati), al termine dell'ultimo comma, aggiungere la parola: «presenti».

Infine, all'articolo 26, la proposta è quella di emendare il testo nel senso di abbreviare i tempi per la predisposizione del regolamento di esecuzione riducendoli da sei mesi a tre.

In queste proposte è riassunto il lavoro svolto dalla Sottocommissione.

C'è poi il problema relativo all'articolo 7 (strettamente connesso all'articolo 6) che riguarda l'elezione diretta o la cooptazione dei membri eletti che non siano cittadini italiani, ma siano di origine italiana. Su questo argomento, essendoci opinioni divergenti, la mia proposta è quella di pregare il Governo di approfondire questo punto, per evitare che ci siano eccezioni che non consentano poi l'applicabilità della legge. È per questo che la Sottocommissione ha inteso proporre modifiche che non hanno stravolto il senso della legge, anzi l'hanno migliorato. Ma essendoci qui delle questioni di estrema rilevanza, anche dal punto di vista costituzionale, si ritiene, da parte del relatore, che sia opportuno che il Governo approfondisca questo tema in modo da far sì che non ci sia l'esclusione dei cittadini non italiani, ma di origine italiana, in quanto riteniamo che essi debbano in qualche modo essere associati ai comitati dell'emigrazione italiana per consentire e facilitare l'attività degli stessi.

Ho così concluso l'esposizione delle modifiche decise o proposte dalla Sottocommissione.

MILANI Armelino. Ritengo che non valga la pena di fare una discussione generale, anche perchè il disegno di legge al nostro esame andrà in Aula e perchè le modifiche che il relatore alla Commissione Orlando presentava sono state accettate all'unanimità dalla Sottocommissione, salvo i due punti che sono ancora controversi e che ci auguriamo possano trovare una soluzione positiva ed una sintesi unitaria anche perchè, a nostro avviso, una legge che venisse licenziata – come lo è stata la prima – pur con difetti e incongruenze, col voto unanime dei Gruppi del Senato, metterebbe in condizione la Camera dei deputati di approvarla rapidamente prima delle vacanze estive e di dare attuazione ad una seconda legge, quella sul Consiglio generale dell'emigrazione, che è strettamente connessa a questa stessa legge ed alla sua entrata in vigore.

Per questi motivi noi auspichiamo – e pensiamo che sia una cosa molto utile – che il Governo, anzitutto, e le altre parti politiche che facevano parte della Sottocommissione si impegnino a trovare con noi un compromesso sui due articoli citati dal relatore, sul cui momentaneo accantonamento noi concordiamo.

ANDERLINI. Annuncio l'assenso del Gruppo della sinistra indipendente agli emendamenti e alla proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Dopo quanto esposto poc'anzi, non ho nulla da aggiungere in sede di replica.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'invito del relatore per un riesame degli articoli 6 e 7 secondo i suggerimenti e le obiezioni che sono state avanzate in sede di comitato ristretto e soprattutto con l'intento di dare quell'applicabilità al disegno di legge cui ha fatto cenno il senatore Orlando.

Circa gli altri emendamenti, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

(*Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana*)

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato dell'emigrazione italiana.

È approvato.

Art. 2.

(*Compiti dei comitati dell'emigrazione italiana*)

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato dell'emigrazione italiana svolge, in collaborazione ed in stretto coordinamento con l'autorità consolare, compiti di promozione, assumendo anche idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il capo dell'ufficio consolare facilita l'attività del comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessati.

Il comitato, ispirandosi ai princìpi della Costituzione italiana, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli paesi, segnalando alla predetta autorità consolare, affinchè vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei

cittadini stranieri, degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra l'Italia e il paese ospitante e delle norme comunitarie.

Il comitato, inoltre, nell'ambito degli ordinamenti locali, collabora con l'autorità consolare nella vigilanza sul rispetto dei contratti di lavoro e sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, anche mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche, nonchè sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero, a sostegno dell'azione di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e in vista di favorire il loro migliore inserimento nelle società di accoglimento, di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e di migliorare la loro conoscenza della lingua italiana.

I compiti e le attività dei comitati previsti dalla presente legge non danno diritto a compensi.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti. Ne do lettura:

Al primo comma, sostituire le parole «... svolge, in collaborazione ed in stretto coordinamento con l'autorità consolare, compiti di promozione, assumendo anche idonee iniziative...» *con le seguenti*: «assume, in collaborazione ed in coordinamento con l'autorità consolare, idonee iniziative di promozione».

Al termine del terzo comma, aggiungere, dopo «conoscenza», *le parole* «della cultura e», *prima di* «della lingua italiana».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore al primo comma dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore al terzo comma.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(*Funzioni consultive*)

Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali,

assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perchè esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide – entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato – con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

Il comitato dell'emigrazione italiana può inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge dall'autorità consolare, qualora ne venga da questa richiesto.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere, al termine dell'articolo, le parole «... qualora ne venga da questa richiesto». Metto ai voti questo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(*Bilancio del comitato*)

Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei paesi ospitanti e di privati;

d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato

dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.

I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.

I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

È approvato.

Art. 5.

(*Sede e segreteria*)

Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

È approvato.

Art. 6.

(*Composizione del comitato*)

Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da nove membri elettivi per le comunità fino a cinquantamila, da dodici per quelle fino a centomila e da quindici per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purchè iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento. Ne do lettura:

Sostituire la prima frase del primo comma con la seguente: «Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri elettivi per le comunità fino a centomila, e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali;».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore, di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Poichè la Commissione e il Governo si sono espressi favorevolmente sulla proposta del relatore di accantonare gli articoli 6 e 7, così resta stabilito.

Art. 8.

(*Durata in carica e decadenza dei membri*)

I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza della carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

È approvato.

Art. 9.

(*Validità delle riunioni e delle deliberazioni*)

Il comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

È approvato.

Art. 10.

(*Poteri e funzioni del presidente*)

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.

Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

È approvato.

Art. 11.

(*Poteri e funzioni dell'esecutivo*)

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

È approvato.

Art. 12.

(*Commissioni di lavoro*)

Il comitato dell'emigrazione italiana può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

È approvato.

Art. 13.

(*Elettorato attivo*)

Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purchè in possesso di passaporto valido o di documento equipollente, nonchè di documento attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 14.

(*Elenco degli elettori*)

In attesa che la materia della registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari sia disciplinata con apposite norme, ed ai soli fini dell'elezione dei comitati dell'emigrazione italiana, presso ogni ufficio consolare, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, viene compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, e la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare stessa di ciascun elettore. L'iscrizione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il capo dell'ufficio consolare è comunque tenuto a dare la massima possibile diffusione all'istituzione dell'elenco precitato, invitando – mediante ogni possibile mezzo e tramite di informazione, ivi compresi enti, imprese, associazioni ed altre istituzioni presso cui trovansi cittadini italiani – i cittadini stessi ad iscriversi.

L'elenco è pubblico e aggiornato periodicamente d'ufficio o sulla base delle dichiarazioni degli interessati, previa verifica a cura degli uffici consolari.

Le iscrizioni si chiudono al trentesimo giorno precedente le elezioni.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere, nel terzo periodo del primo comma la parola «possibile» fra quelle «massima» e «diffusione».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore, di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 15.

(*Sistema elettorale*)

I comitati dell'emigrazione italiana sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste nei successivi articoli 22 e 23.

È approvato.

Art. 16.

(*Convocazione dei comizi e liste elettorali*)

Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria.

L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indicazione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali.

I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

È approvato.

Art. 17.

(*Comitato elettorale circoscrizionale*)

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui al successivo articolo 26.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 26.

È approvato.

Art. 18.

(*Svolgimento delle elezioni*)

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei

seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonchè di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei predetti seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma, le parole «dei componenti il comitato».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 del testo emendato.

È approvato.

Art. 18.

(*Costituzione dei seggi elettorali*)

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti. Il primo tendente a sostituire il secondo periodo del primo comma con il seguente: «Il segretario del seggio è scelto prima dell'insediamen-

to dell'ufficio elettorale dal presidente di esso, fra gli elettori presenti. Funge da vice presidente il più anziano tra gli scrutatori». Il secondo emendamento tendente ad aggiungere, al termine dell'articolo, la parola «presenti».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del relatore al primo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore al quarto comma.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 19 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 20.

(*Partecipazione alle elezioni*)

Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14.

Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.

È approvato.

Art. 21.

(*Operazioni di voto*)

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.

Di tutte le operazioni, nonchè delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scritinio come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.

È approvato.

Art. 22.

(*Ripartizione dei seggi*)

Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

È approvato.

Art. 23.

(*Attribuzione dei seggi*)

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.

È approvato.

Art. 24.

(*Comitati non elettivi. Contributi*)

Nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero

degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituivi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

Gli uffici consolari possono, altresì, promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonchè ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo le modalità e per le finalità della presente legge.

È approvato.

Art. 25.

(*Abrogazione espressa. Trasferimento di compiti*)

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).

È approvato.

Art. 26.

(*Regolamento di esecuzione*)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire la parola «sei» con l'altra «tre».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 27.

(*Prime elezioni*)

Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo precedente, che ne fisserà la data.

È approvato.

Art. 28.

(*Finanziamento degli oneri per le prime elezioni*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Istituzione dei comitati consolari».

Per le successive elezioni, si provvederà mediante stanziamenti sui bilanci dei corrispondenti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Non potendo pervenire entro oggi all'approvazione completa del testo, in quanto sono stati accantonati gli articoli 6 e 7, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale» (639)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la

ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale».

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che sia stata una lodevole iniziativa quella del Ministro degli affari esteri che si traduce oggi in un disegno di legge che autorizza la spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanza diplomatica, uffici consolari ed alloggi per il personale.

Lodevole iniziativa quando si consideri che l'Amministrazione degli affari esteri stipula contratti annuali di locazione in forza dei quali, secondo quanto afferma la relazione governativa, 800 immobili, 300 dei quali destinati ad ospitare gli uffici delle ambasciate e dei consolati, ed i restanti 500 adibiti invece ad alloggi per il personale, gravano sul capitolo di bilancio 1572, che è destinato a superare i 23 miliardi di lire. Si ritiene inoltre che nel corso del prossimo anno questa cifra salirà a 25 miliardi.

La ragione che ha consigliato la presentazione di questo disegno di legge è che l'onere finanziario per gli affitti aumenta mediamente ogni anno del 20-25 per cento a causa, non solo del peggioramento dei rapporti di cambio tra la lira e le altre valute, ma anche perchè vi è la necessità di aumento del personale. Secondo le nostre stesse ripetute richieste, occorre potenziare soprattutto quegli uffici dove si manifesta in modo penetrante l'attività del nostro Dipartimento per la cooperazione; tuttavia si va ad operare in paesi che denunciano una grave scarsità di alloggi e perciò tutto questo non fa che aumentare gli oneri derivanti dagli affitti. Vi è poi una situazione statica del mercato immobiliare, dominato da monopoli o oligopoli, e questo naturalmente determina impennate improvvise dei prezzi degli alloggi. Sono stati portati esempi indicativi di questa situazione ed io vorrei riportarne almeno uno. Si legge nella relazione governativa che presso l'ambasciata italiana in Lagos, in occasione del rinnovo del contratto di fitto dell'alloggio del consigliere presso l'ambasciata, nel 1983 si sono spesi 390 milioni di lire per il pagamento del canone di affitto triennale. Se consideriamo che con una cifra di poco superiore sarebbe già possibile muoversi per l'acquisto di un immobile, possiamo renderci conto di come sia necessario intevenire in questo campo. Un altro esempio: nella sede di Tripoli l'affitto dell'alloggio del consigliere ammonta a 70 milioni l'anno.

Vi è poi una seconda ragione a suffragio dello spirito che ha ispirato questo disegno di legge. Per ragioni di sicurezza è necessario dotare le nostre sedi diplomatiche e consolari all'estero di impianti di sicurezza particolarmente costosi, che verrebbero e perdersi nel caso in cui i contratti di affitto non venissero rinnovati. Per queste ragioni il Ministro degli affari esteri ha inteso presentare questo disegno di legge, il cui onere complessivo è valutato in 60 miliardi di lire per il quinquennio. L'autorizzazione di spesa prevista per il prossimo triennio è di 10 miliardi l'anno, mentre per gli anni 1987 e 1988 si rinvia all'articolo 11 della legge finanziaria per l'indicazione delle quote destinate a gravare

sui due esercizi successivi. Certo, si tratta di un intervento modesto, perchè non è certo con 10 miliardi l'anno che si può fronteggiare una situazione di tale gravità come quella che è stata descritta, ma si tratta comunque di una inversione di tendenza e di una indicazione che riteniamo utile e necessaria in vista di un superamento delle difficoltà che esistono in questo settore.

Non ho altro da aggiungere, se non chiedere l'unanime favore della Commissione a questo disegno di legge, considerata la necessità dell'Amministrazione degli affari esteri che del resto più volte è stata ricordata in occasione delle nostre ripetute discussioni sul bilancio del Ministero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUMOR. Vorrei esprimere in modo estremamente conciso il mio totale favore all'approvazione del disegno di legge in questione, del quale tuttavia rilevo la modesta dimensione degli stanziamenti.

Per esperienza personale posso aggiungere a quanto dichiarato dal relatore che il costo degli affitti per le sedi diplomatiche e consolari aumenta secondo una proporzione geometrica, anche in virtù dei costi dovuti all'acquisto ed all'installazione degli impianti di sicurezza. Perciò è necessario procedere al più presto all'acquisizione in proprietà delle sedi diplomatiche e consolari, anche perchè ciò rappresenta un elemento di stabilità e di sicurezza per l'attività dei nostri uffici all'estero che a volte vengono sfrattati e spesso sono costretti a trasferirsi.

Per questi motivi manifesto, a nome del Gruppo dei senatori democristiani, il totale assenso all'approvazione di questo disegno di legge.

MILANI Armelino. Dichiaro anch'io il favore dei senatori del Gruppo comunista all'approvazione di questo disegno di legge, anche se giudichiamo la cifra stanziata di modesta entità per far fronte alle esigenze ed alle necessità delle nostre sedi diplomatiche e consolari ed agli alloggi delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero. Riteniamo tuttavia che potremmo avere un quadro più preciso della situazione se il Governo ci illustrasse le necessità delle nostre sedi diplomatiche e consolari paese per paese. Vi sono infatti paesi nei quali l'intervento è di particolare urgenza, a fronte di altri in cui la situazione non è particolarmente grave. Anche se la cifra stanziata è modesta, ed auspichiamo che sia aumentata nei prossimi esercizi, sentiamo l'assoluta necessità di avere di fronte un quadro più dettagliato della situazione. Tale quadro non può prescindere da quella famosa ristrutturazione della nostra rete diplomatica di cui da troppi anni si parla senza giungere ad alcuna conclusione.

Vi sono esigenze, che abbiamo potuto valutare anche nel recente giro che una delegazione della nostra Commissione ha fatto nei paesi del Sahel, che, al di là del problema degli alloggi delle rappresentanze diplomatiche, vanno assolutamente e con urgenza prese in considerazione. Saremmo perciò particolarmente grati se il Governo ci facesse avere una scala di priorità degli interventi da affrontare.

ANDERLINI. Sono impressionato dalla esiguità della cifra che viene stanziata con questo disegno di legge. Non vorrei che questo provvedimento fosse l'espressione di una buona intenzione ma poi, in pratica, servisse a ben poco. Se paghiamo all'incirca 25 miliardi all'anno di fitti, significa che il patrimonio edilizio di cui disponiamo è dell'ordine di 250, forse 300 miliardi: ora, con questo provvedimento, in tre anni si stanziano appena 30 miliardi! Per arrivare a coprire i 250-300 miliardi di patrimonio edilizio da noi affittato ed acquistarlo, saranno di questo passo necessari 300 anni. Per questo tale provvedimento mi sembra un rimedio inadeguato poichè con 10 miliardi si fa molto poco.

Capisco le esigenze e le difficoltà frapposte dal Ministero del tesoro, ma è proprio su questioni di questo genere che è necessario cercare di vincerle. Io ho sempre sostenuto che la nostra politica estera non è sufficientemente strumentata, che non viene fornita di stanziamenti e di mezzi adeguati per sostenere l'attività diplomatica di un paese come il nostro.

POZZO. Signor Presidente, intevengo solo perchè resti a verbale che dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge governativo, anche se con riserve mentali circa l'entità estremamente esigua degli stanziamenti dichiarati; data però l'urgenza della sistemazione di alcune rappresentanze diplomatiche, sottolineando l'urgenza di disporre degli elenchi di queste residenze che dovrebbero essere presentati dal Governo, la nostra parte politica dichiara di votare a favore di questo provvedimento.

VELLA. A nome del mio Gruppo esprimo parere favorevole al disegno di legge in esame ritenendo che interventi del Governo possano senz'altro offrire anzitutto strutture migliori e poi dare una giusta priorità alle spese di investimento. Capisco – come è stato osservato anche da altri colleghi – che l'intervento è alquanto esiguo, però bisogna sottolineare questa inversione di tendenza nel voler cambiare i molteplici impegni d'affitto in impegni che possano darci strutture fisse e funzionali e far rilevare che, effettivamente, anche l'esiguità dell'intervento sicuramente sarà collegata a quelle difficoltà di natura finanziaria in cui il nostro Stato si trova.

PRESIDENTE. Vorrei innanzitutto intervenire come Presidente per rispondere al senatore Anderlini: egli non ha una sola, ma diecimila ragioni, però, realisticamente, noi ci troviamo adesso di fronte ad una inversione di tendenza che ci conviene cogliere al volo; in seguito ci sarà sempre tempo per operare degli aumenti. L'esperienza di due decenni di Ministeri mi ha dimostrato che rinunciare al poco sperando di prendere poi di più è pessimo affare, considerata la situazione italiana, i rapporti fra i vari Ministeri e la formazione del bilancio. Quando è possibile cominciare ad incasellare una certa voce di spesa è utile farlo, poi si vedrà. Se ora dovessimo bloccare questa iniziativa pensando di prendere di più, succederebbe che dopo, al momento di prendere quel di più, lo troveremmo già eroso dall'inflazione.

È questa la ragione per cui, pur essendo d'accordo con le osservazioni del senatore Anderlini, nella pratica credo ci convenga mandare avanti questo disegno di legge e approvarlo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Vorrei approfittare dell'unanime consenso che si è rivelato non solo a favore del provvedimento in esame, ma soprattutto contro la esiguità degli stanziamenti, perchè figuri a verbale e, se possibile, in un ordine del giorno, la situazione assai grave dello stato dei nostri immobili e soprattutto degli alloggi e si chieda al Governo un congruo aumento di questi stanziamenti.

È giusto quello che ha detto il Presidente, cioè che l'importante è che si sia cambiata la tendenza, ma approfittiamo di questa circostanza perchè si levi anche la voce della Commissione affinchè questi stanziamenti vengano aumentati; e questo anche perchè tali stanziamenti non si dirigono soltanto agli acquisti, ma pure alla manutenzione di sedi fatiscenti. Io ricordo per esempio quella di Instanbul (che è una preda di guerra che abbiamo tolto all'Austria) che cade a pezzi da tutte le parti e per la quale penso ci vorrà la metà dello stanziamento di un anno se vogliamo ripristinarla.

Al senatore Milani voglio dire che a pagina due della relazione governativa vi è un programma di priorità di interventi che riguarda sia le cancellerie sia le residenze sia gli uffici dei consolati generali sia gli alloggi per il personale. Posso risparmiarvene la lettura, ma ricordo che vi è questa indicazione, fatta secondo una scala di priorità, per cui è chiaro che, delle cancellerie, quella della CEE, per esempio, precede le altre, mentre per le residenze, quella dell'ONU di New York, per esempio, precede le altre e via dicendo.

Esiste quindi una scala di priorità secondo le indicazioni fornite dalla relazione governativa.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo (e, in particolare, il Ministero degli affari esteri che io qui rappresento) comprende e condivide ciò che si è detto a proposito della necessità di ristrutturare, o di acquistare le nostre sedi diplomatiche e consolari, però ritiene che l'osservazione più pertinente sia quella che lei ha fatto, signor Presidente, secondo cui è più importante e necessario invertire la tendenza esistente e partire con dei programmi che possano veramente mettere fine ad uno stato di degrado delle nostre residenze e soprattutto alle difficoltà che si presentano quando si è costretti a cambiare sede perchè i proprietari non intendono rinnovare il contratto di affittanza che incide anche sulla funzionalità stessa dell'agire degli uffici consolari all'estero.

Se il senatore Milani Armelino ritiene che il Governo debba fornire dati attinenti all'impiego che è già stato elencato nella relazione – come ha ricordato il senatore Orlando – con un elenco più dettagliato, noi possiamo farlo.

MILANI Armelino. L'elenco contenuto nella relazione lo consideriamo valido, però abbiamo dei dubbi circa le priorità.

PRESIDENTE. Bisognerebbe avere un parametro e capire se è più vantaggioso acquistare o affittare.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Continuo dicendo che se il Presidente e gli onorevoli senatori ritengono che venga dato un quadro più dettagliato io l'ho già qui e potrei darne lettura o potrei fornirlo alla Commissione.

Ritengo che la proposta fatta dal relatore di un ordine del giorno, che troverebbe consenziente il Governo, sia buona, perchè sarebbe un ulteriore incentivo per quell'evoluzione cui ha fatto cenno il Presidente.

PRESIDENTE. Annuncio che è stato presentato il seguente ordine del giorno sottoscritto da tutti i Gruppi:

«La 3ª Commissione permanente del Senato,

nel discutere il disegno di legge n. 639 recante autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale;

rilevato che lo stanziamento in esso previsto è molto lontano dalle effettive necessità,

impegna il Governo:

ad adeguare nelle prossime scadenze della finanziaria detto stanziamento al livello del ruolo e del prestigio che l'Italia ha oggi nel mondo».

(0/639/1/3) ANDERLINI, ORLANDO, MILANI Armelino, SALVI, MARTINI, POZZO, RUMOR, VELLA, VECCHIETTI

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno testè letto.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1984, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1984, 1985 e 1986 è di lire 10 miliardi annui. La legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo numero 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Costruzione di sedi diplomatiche e consolari all'estero».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Partecipazione italiana al finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-1985» (658), approvato dalla Camera dei deputati

«Finanziamento della partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (CDE)» (716), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. Comunico che, non essendo pervenuti i pareri della 5ª Commissione, la discussione dei disegni di legge nn. 658 e 716 è rinviata ad altra seduta. Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO